Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici

(Legge sugli agenti terapeutici, LATer)

Modifica del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007¹, decreta:

I

La legge federale del 15 dicembre 2000² sui medicamenti e i dispositivi medici è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 lett. a

- ² Il Consiglio federale regola le eccezioni all'obbligo di autorizzazione. Può in particolare:
 - a. sottoporre a un'autorizzazione cantonale o all'obbligo di notifica la fabbricazione di medicamenti di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a-c^{bis} e all'articolo 14 capoverso 1 lettera c:

Art. 9 cpv. 2 lett. a-cbis, 2bis e 2ter

- ² Non occorre un'omologazione per:
 - a. medicamenti fabbricati per una determinata persona o per un determinato gruppo di persone oppure per un determinato animale o per un determinato effettivo di animali da una farmacia pubblica o da una farmacia ospedaliera su prescrizione medica (*formula magistralis*). Sulla base di tale prescrizione, il medicamento può essere fabbricato dalla farmacia pubblica o dalla farmacia ospedaliera *ad hoc* o per costituire scorte; la dispensazione, tuttavia, può avvenire solo su prescrizione medica;
 - medicamenti destinati alla dispensazione alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte in una farmacia pubblica, da una farmacia ospedaliera, da una drogheria o da un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione secondo una monografia speciale della Farmacopea oppure un altro libro dei medicamenti o un altro formularium riconosciuto dall'Istituto (formula officinalis);

2008-1597 4873

¹ FF **2007** 2181

² RS **812.21**

- c. medicamenti non sottoposti a ricetta medica alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte, secondo una formula propria o pubblicata nella letteratura specializzata, in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, a condizione che la persona responsabile della fabbricazione disponga della competenza in materia di dispensazione di cui all'articolo 25;
- cbis. medicamenti destinati alla dispensazione alla propria clientela, fabbricati per costituire scorte in una farmacia ospedaliera conformemente a una lista di medicamenti interna all'istituto, per i quali non sia disponibile o non sia omologato alcun medicamento alternativo equivalente:

^{2bis} Un'azienda titolare di un'autorizzazione può essere incaricata di fabbricare i medicamenti di cui al capoverso 2 lettere a–c^{bis}.

^{2ter} Il Consiglio federale stabilisce criteri qualitativi e quantitativi per i medicamenti fabbricati secondo i capoversi 2 lettere a–c^{bis} e ^{2bis}.

Art. 14 cpv. 1 lett. d

- ¹ L'Istituto prevede procedure semplificate d'omologazione per determinate categorie di medicamenti sempreché sia compatibile con i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia e non vi si oppongano interessi nazionali né obblighi internazionali. Questo vale segnatamente per:
 - medicamenti fabbricati in una farmacia ospedaliera o in un'azienda di radiofarmacia interna all'ospedale per i bisogni dello stesso;

Art. 15 Obbligo di notifica

L'Istituto può prevedere un semplice obbligo di notifica per determinati medicamenti o determinate categorie di medicamenti, in particolare quelli destinati all'uso ospedaliero, se le condizioni per una procedura semplificata sono adempiute e se non è opportuno seguire siffatta procedura.

Art. 16a Revoca dell'omologazione

- ¹ L'Istituto revoca l'omologazione di un medicamento se questo:
 - a. non è stato effettivamente immesso in commercio entro tre anni dal rilascio dell'omologazione;
 - dopo essere stato immesso in commercio, non si trova più effettivamente sul mercato durante tre anni consecutivi.
- ² Il Consiglio federale può prevedere deroghe al capoverso 1.
- ³ Per i medicamenti contro malattie, ferite e handicap gravi, il Consiglio federale può prevedere la revoca dell'omologazione prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1. Esso stabilisce i termini e i criteri della revoca.

Art. 95 cpv. 2 primo periodo

² Le omologazioni cantonali di medicamenti rimangono valide sino al 31 dicembre 2013; i medicamenti possono essere omologati dall'Istituto entro due anni dopo la scadenza del termine transitorio....

Art. 95a Disposizione transitoria alla modifica del 13 giugno 2008

Per i medicamenti già omologati al momento dell'entrata in vigore della modifica del 13 giugno 2008, i termini di cui all'articolo 16a capoverso 1 decorrono dalla data dell'entrata in vigore della presente modifica.

П

- ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- ² Scaduto inutilizzato il termine di referendum, l'articolo 95 capoverso 2 primo periodo entra in vigore il 1° gennaio 2009.
- ³ Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008 Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

- ¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 2 ottobre 2008³.
- ² Conformemente alla cifra II capoverso 2 della presente legge, l'articolo 95 capoverso 2 primo periodo entra in vigore il 1° gennaio 2009.
- ³ Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

4 novembre 2008

Cancelleria federale